

Milleproroghe

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2016 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 (Milleproroghe).

Questi alcuni fra i principali provvedimenti.

- Prorogato fino al 31.12.2017 il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistri.
- Ampliata la possibilità di spesa per gli enti terremotati per il 2017 per interventi finalizzati alla ricostruzione.
- Assegnato in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici un contributo straordinario di 32 milioni di Euro.
- Per l'edilizia scolastica, si consente ai Comuni di poter utilizzare le risorse stanziare per interventi di ristrutturazione e di spostare il pagamento dei lavori fino al 31.12.2017.
- Rinviato al 30.06.2017 il termine entro cui installare nei condomini i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Categorie superspecialistiche

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04.01.2017 è stato pubblicato il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 248 del 10.11.2016, entrato in vigore il 19.01.2017.

Il Decreto, in attuazione a quanto previsto dall'art. 89, comma 11 del D.lgs 50/2016, definisce l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.

Il Decreto individua le opere, scorporabili, per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il 10% dell'importo totale dei lavori e per le quali l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere (art. 105, comma 05 del D.lgs 50/2016): OG11, OS2-A, OS2-B, OS4, OS11, OS12-A, OS12-B, OS13, OS14, OS18-A, OS18-B, OS21, OS25, OS30, OS32.

Il Decreto specifica poi i requisiti di specializzazione che devono essere posseduti per l'esecuzione di tali opere, oltre a quelli previsti per l'ottenimento dell'attestazione SOA, fra cui, ad esempio, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato per le categorie OS11, OS12-A, OS12-B, OS13, OS18-A, OS18-B, OS21, OS32.

RUP: linee guida

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22.11.2016 è stata pubblicata la delibera ANAC relativa alle linee guida sul RUP; di conseguenza, come disposto dall'art. 216, comma 8 del D.lgs 50/2016, sono abrogati gli articoli 9 e 10 del DPR 207/2010.

L'ANAC ha suddiviso il contenuto delle linee guida in due parti:

I - indicazioni di carattere generale in materia di RUP;

II - compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di coincidenza del RUP con il progettista o il direttore dei lavori o dell'esecuzione.

Il contenuto delle linee guida è rimasto pressoché immutato rispetto alla prima versione.

Le linee guida prevedono per il RUP, relativamente ad appalti e concessioni di lavori, una preparazione e un'esperienza commisurati alla tipologia e all'entità dei lavori da affidare.

Per gli importi inferiori a 1.000.000,00 di euro, il RUP deve essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni, ecc.), in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali e abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo. In ogni caso deve possedere un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori. Possono svolgere le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni purché in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate al punto precedente, abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo. Deve, inoltre, possedere un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

Commissari di gara: linee guida

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 03.12.2016 è stata pubblicata la delibera ANAC n. 1190 del 16.11.2016 relativa alle linee guida sui commissari di gara; si tratta delle linee guida n. 5 che sono di carattere vincolante e che sono state pubblicate nella versione aggiornata al parere del Consiglio di Stato n. 1919 del 14.09.2016.

L'ANAC conferma la scelta che obbliga le stazioni appaltanti a nominare il presidente della Commissione tra gli iscritti all'Albo

tenuto dall'Autorità anche per gli interventi di valore inferiore alle soglie comunitarie (5.225.000 di euro); in pratica l'obbligo di nominare un presidente esterno viene esteso a tutti gli appalti di valore superiore al milione di euro per i quali deve essere utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa mentre per tutti gli appalti al di sotto del milione di euro per i quali continuerà ad essere utilizzato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso non sarà necessaria alcuna nomina.

Nelle linee guida è, poi, previsto l'obbligo per i commissari di gara di dotarsi di un'assicurazione per la copertura di eventuali danni procurati alla stazione appaltante.

Nelle linee guida è precisato che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti che devono necessariamente essere iscritti all'Albo, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara.

In pratica, dunque, l'amministrazione non potrà più scegliere nominativi di commissari senza che gli stessi siano inseriti nell'albo dell'ANAC.

Nei documenti di gara, le stazioni appaltanti devono fornire informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della commissione.

Viene, poi, precisato che è opportuno che le stazioni appaltanti prevedano un numero di commissari, di regola, pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero di commissari può essere elevato a 5.

Linee guida ANAC sottosoglia

Sulla Gazzetta ufficiale n. 274 del 23.11.2016 è stata pubblicata la delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016, linee guida relative all'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Tale documento è stato redatto ai sensi dell'art. 36, comma 7 del D.lgs 50/2016 che affida ad ANAC la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Servizi di architettura e di ingegneria

Il comunicato del Presidente di ANAC del 14.12.2016 fornisce alcune precisazioni sulle linee guida n. 1 relative agli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/ Atto?ca=6662>

Motivi di esclusione

Con il Comunicato del Presidente del 26.10.2016, ANAC interviene sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del D.lgs 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del DPR 445/2000.

In particolare si precisa che l'art. 80, comma 3, individua i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione prevista dal comma 1 dello stesso articolo; la Norma prevede che l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto di condanna sono stati emessi nei confronti del titolare o del Direttore Tecnico (impresa individuale), del socio o del Direttore Tecnico (società in nome collettivo), dei soci accomandatari o del Direttore Tecnico (società in accomandita semplice).

Nel caso di altro tipo di società, nei confronti dei membri del CdA a cui è conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, del Direttore Tecnico e del socio persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

L'art. 80, comma 2, non individua i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.lgs 159/2011; in questo caso ci si deve riferire ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia.

Inoltre si specifica che, in merito alla verifica delle dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione, resta l'obbligatorietà del controllo sul primo e secondo classificato prima dell'aggiudicazione dell'appalto e inoltre, nelle precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti devono verificare i requisiti generali e speciali sulla base delle dichiarazioni presentate dai concorrenti.

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/ Atto?ca=6630>